



## IMPORTANTE CONVEGNO in collaborazione con



**Banca San Giorgio  
Quinto Valle Agno**

### Le opportunità della previdenza complementare *Vantaggi per tutti*

L'incertezza nel presente e la generale sfiducia dei contribuenti sulla possibilità di uscire velocemente dell'attuale situazione congiunturale, unita al progressivo innalzamento dell'età pensionabile e ad un rigoroso e penalizzante sistema di calcolo pensionistico, hanno fatto tornare alla ribalta i temi legati alla previdenza complementare.

Per comprendere appieno i vantaggi offerti dai fondi pensione, che permettono ad esercenti, imprenditori e lavoratori dipendenti di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali, la CONFCOMMERCIO di Bassano del Grappa

### VI INVITA AD UN SEMINARIO INFORMATIVO che si terrà

**MARTEDI' 27 MAGGIO DALLE ORE 20.45**  
presso la SALA RIGHETTO (piano terra) della CONFCOMMERCIO-BASSANO

Nel corso del seminario verranno ampiamente trattati gli argomenti più opportuni, quali:

- La pensione di oggi e di domani.
- Chi può iscriversi e come si contribuisce al fondo pensione.
- Deduzione fiscale.
- Vantaggi per minori, dipendenti, autonomi, già pensionati.

QUANTI INTERESSATI A PARTECIPARE POTRANNO CONFERMARE LA  
LORO ADESIONE ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE

**0424.523108**

[alessandroceccato@ascom.bassano.vi.it](mailto:alessandroceccato@ascom.bassano.vi.it)

## ORARI DI LAVORO E NUOVE SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE

Con il Decreto “Destinazione Italia” entrano in vigore dal 22 Febbraio 2014 gli aumenti annunciati delle sanzioni previste per il lavoro irregolare e per violazioni connesse all’orario di lavoro dei dipendenti.

In sintesi, è previsto l’aumento del 30% delle sanzioni amministrative relative all’impiego di lavoratori irregolari (non regolarmente assunti). Inoltre, è stata decisa l’esclusione della procedura di diffida con la quale, con la precedente normativa, l’azienda poteva regolarizzare la posizione di lavoratori “in nero” a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo, sanando la posizione con una sanzione pari al minimo di quella prevista.

Di seguito elenchiamo gli importi delle nuove sanzioni:

MAXISANZIONE ORDINARIA					
Sanzione minima	Sanzione massima	Maggiorazione giornaliera	Diffida	Sanzione effettiva (doppio del minimo)	Magg.giorn.dovuta (1/3 del massimo)
€ 1.950	€ 15.600	€ 195	Non applicabile	€ 3.900	€ 65

Per quanto riguarda le sanzioni relative alle violazioni in materia di orario di lavoro (durata media dell’orario, riposo settimanale, riposo giornaliero), è stato disposto il raddoppio degli importi a decorrere dal 24 Dicembre 2013, come nell’elenco sottoriportato:

DURATA MEDIA ORARIO DI LAVORO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Non può superare, per ogni periodo di 7 gg. le 48 ore medie compreso lo straordinario, calcolate in riferimento ad un periodo di 4 mesi.	Da 200 a 1.500 euro, da moltiplicarsi se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si è verificata in almeno 3 periodi.
RIPOSO SETTIMANALE	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Diritto del lavoratore ogni 7 gg ad un riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con il riposo giornaliero, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 gg.	Da 200 a 1.500 euro, da moltiplicarsi se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si è verificata in almeno 3 periodi.
RIPOSO GIORNALIERO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Diritto del lavoratore ogni 24 ore ad un riposo di 11 ore consecutive.	Da 100 a 300 euro, da moltiplicarsi se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore.

Per ogni eventuale chiarimento o per richiedere altre informazioni in merito alla normativa del Lavoro, vi invitiamo a contattare il Servizio Paghe o richiedere una consulenza gratuita, anche presso la vostra Sede, del nostro Consulente del Lavoro.

## **RIFORMA DEL CODICE DEL CONSUMO**

### **NUOVE DISPOSIZIONI**

Con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, è stata riformata buona parte del titolo III del Codice del Consumo, che disciplina molti aspetti legati alle vendite al dettaglio ed ai contratti di vendita, oltre a definire puntualmente i diritti e le tutele del consumatore finale.

In particolare la nuova legge ha modificato interamente le disposizioni sulle vendite a distanza (es. e-commerce, per televisione, ecc.) e su quelle negoziate fuori dai locali commerciali (es. porta a porta) oltre a ribadire alcuni diritti generali del consumatore per ogni forma di vendita, ivi compresa quella tradizionale al dettaglio.

#### **DIRITTI GENERALI DEI CONSUMATORI**

- Qualora non contestuale, il commerciante è obbligato a consegnare al consumatore i beni acquistati quanto prima possibile e comunque non oltre i 30 giorni. Decorso detto termine il consumatore deve sollecitare il commerciante a procedere entro un “termine supplementare”, trascorso il quale avrà diritto a farsi rimborsare tutte le somme già versate ed a recedere dall’acquisto.
- Non possono essere imposti aumenti al consumatore in relazione all’uso di determinati strumenti (pos, carte di credito, pay pal, ecc.), ovvero nei casi espressamente stabiliti, le maggiorazioni non possono superare il costo effettivamente sostenuto dal professionista.
- Nelle vendite che pongono a carico del commerciante l’obbligo di provvedere alla spedizione della merce, il rischio della perdita o del danneggiamento delle merci si trasferisce al consumatore, solo nel momento in cui quest’ultimo effettivamente la riceve.
- Il consumatore non è obbligato a pagare nessun ulteriore corrispettivo per forniture o acquisti non espressamente richiesti.

Sottolineiamo altresì che nulla è stato modificato in merito alle garanzie di conformità che pongono in capo al commerciante la responsabilità diretta per qualsiasi difetto esistente al momento di consegna del bene o che si manifesti entro due anni dalla data di vendita.

Diverso è invece il caso, sempre frequente, del cambio-merce dovuto a ripensamenti del cliente (e non a vizi di conformità) sul quale nessun obbligo giuridico è imposto al commerciante; tale facoltà, concessa molto spesso alla clientela, rientra quindi nella libera scelta del venditore per evidenti strategie commerciali di fidelizzazione del cliente.

#### **VENDITE A DISTANZA O NEGOZiate FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI**

Questa sezione del codice del consumo si riferisce ai tipici casi di vendite on-line, per corrispondenza, via televisione o porta a porta, prevedendo però una dettagliata esenzione per alcune tipologie di attività, quali ad esempio, i servizi finanziari, i viaggi, le vacanze, i servizi di trasporto passeggeri, le vendite a mezzo distributori automatici ovvero avvenute in locali commerciali automatizzati.

Sintesi delle informazioni obbligatorie da mettere a disposizione del cliente, in modo appropriato, con linguaggio semplice e su supporto cartaceo (per i soli contratti negoziati fuori dai locali commerciali):

- Le caratteristiche principali del prodotto o del servizio offerto, il prezzo totale comprensivo delle imposte.
- L’identità del commerciante, il suo numero di telefono, il fax, la partita iva, il suo indirizzo di posta elettronica, anche di quella certificata.
- Le modalità di pagamento, di consegna e la data entro la quale il venditore si impegna a recapitare i beni.

- Un promemoria sull'esistenza della garanzie di conformità dei beni e le condizioni di assistenza postvendita.
- La possibilità, in caso di controversie, di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e di ricorso.
- Tutte le informazioni relative al diritto di recesso nonché il relativo modulo-tipo appositamente predisposto.

## Precisazioni sul diritto di recesso per questa tipologia di vendita:

Il termine a disposizione del consumatore per poter recedere dall'acquisto è ora stato portato a giorni 14 (senza obbligo di fornire alcuna motivazione) decorrenti dalla data di consegna fisica dei beni, ovvero dalla data di conclusione del contratto nel caso di fornitura di servizi (ad esempio energia elettrica, gas, ecc.). Se il professionista non fornisce al consumatore tutte le necessarie informazioni sul diritto di recesso, detto periodo viene prorogato di ulteriori 12 mesi. In caso di recesso, il venditore sarà ovviamente tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore entro 14 giorni.

Ricordando che tutte le disposizioni sopra riportate entreranno in vigore dal 13 giugno 2014, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o per fornirVi le informative ed i moduli-tipo sul recesso, allegati alla Legge.

## **OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

Facendo seguito ad una recente circolare della CONFCOMMERCIO Provinciale, riteniamo utile ricordare a tutti gli operatori del settore ortofrutticolo (commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio ed anche commercio via internet) che è sempre vigente l'obbligo di iscrizione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli – B.N.D.O.O. - tenuta da Agecontrol Spa.

Per quanto concerne il comparto del commercio, l'unica esenzione prevista dal Decreto n. 5462 del 30 agosto 2011 è relativa ai soli commercianti al dettaglio (non anche per i grossisti) con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore ad € 60.000 (al netto di IVA).

Tutte le aziende di nuova costituzione sono tenute a perfezionare l'iscrizione entro 60 giorni dalla data di inizio attività, così come entro lo stesso termine dovranno essere comunicate tutte le successive variazioni (cambi di indirizzo, di ragione sociale, ecc.) ivi compresa la chiusura dell'esercizio.

La mancata iscrizione o la mancata comunicazione delle informazioni di aggiornamento sono passibili di sanzione amministrativa da € 260,00 ad € 1.550,00.

**Le aziende già iscritte nel 2004 ai sensi del REG. CE n.1148/2001 per le quali non sia intervenuta la cancellazione, sono e rimangono annotate alla B.N.D.O.O. In caso di dubbio è sempre possibile chiederne conferma (o un duplicato dell'attestato di iscrizione) anche per il tramite del seguente indirizzo mail: [bancadati.ortofrutta@agecontrol.it](mailto:bancadati.ortofrutta@agecontrol.it)**

Ricordiamo che, in ogni caso, la norma obbliga tutti gli operatori, anche quelli esentati dall'obbligo di iscrizione alla banca dati, al rispetto delle norme sulla commercializzazione ed in particolare a quelle sulla corretta informazione al consumatore sulle caratteristiche del prodotto ortofrutticolo, attraverso appositi cartellini o etichette riportanti:

- Prezzo (esposto per unità di misura, es. al Kg),
- Il paese di origine e provenienza,
- La varietà,
- La categoria.

## LE NOVITA' SUL LAVORO

### *JOBS ACT*

Il Decreto Legge n. 34/2014, c.d. Jobs Act, in vigore dal 21 marzo 2014, contiene in particolare misure di semplificazione in materia di contratto di lavoro a termine, contratto di apprendistato e DURC. Vediamole sinteticamente.

#### **LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

La disciplina di tale fattispecie contrattuale viene nuovamente modificata, per renderne più flessibile l'utilizzo e creare nuova occupazione, soprattutto giovanile.

**ACAUSALITA'**: La durata del contratto di lavoro a tempo determinato, per il quale non è necessaria l'indicazione di una causale giustificativa,

- viene innalzata dai precedenti 12 mesi (comprensivi di eventuale proroga), agli attuali 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe,
- riguardo allo svolgimento di qualunque tipo di mansione,
- sia nella forma del contratto a tempo determinato che nell'ambito di un contratto di somministrazione a termine.

Pertanto, l'apposizione del termine non risulta più subordinata alla presenza di specifici motivi (origine di numerosi contenziosi tra lavoratore e azienda).

**PROROGHE**: Altra misura incentivante per l'utilizzo del contratto a termine riguarda l'estensione della possibilità di ricorso alla proroga, non più consentita per una sola volta ed a condizione della sussistenza di ragioni oggettive. Ora sono ammesse proroghe fino ad un massimo di otto volte, nel limite dei 36 mesi. Unica condizione è che tali proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa (stesse mansioni), per la quale il contratto è stato stipulato a termine. In caso di proroga non sarà necessario rispettare gli intervalli temporali previsti in caso di successione tra due contratti a termine (10 giorni o 20 giorni a seconda della durata del contratto).

#### **CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

Sono apportate alcune modifiche al Testo unico dell'Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011) al fine di favorire l'ingresso al lavoro dei giovani.

**FORMA SCRITTA**: Ora è prevista la forma scritta esclusivamente del contratto e del patto di prova.

**APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE**: È consentita la facoltà di riconoscere al lavoratore una retribuzione che tenga conto:

- delle ore di lavoro effettivamente prestate e
- delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE**: La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, può essere integrata (quindi non più obbligatoria ?) dall'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.

#### **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC**

A decorrere dal 21 marzo 2014, chiunque vi abbia interesse verifichi con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili. L'esito della verifica ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto.

L'effettiva operatività del nuovo sistema è subordinata all'emanazione di un successivo decreto interministeriale

volto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica. Per ogni ulteriore approfondimento le aziende associate potranno contattare il nostro ufficio paghe.

Al momento di andare in stampa il decreto deve ancora essere convertito dalle camere e pertanto non sono da escludere successive modifiche.

## **SPESOMETRO 2014**

### ***MASSIMA ATTENZIONE PER ATTIVITA' DI RISTORAZIONE***

Da pochi giorni è scaduto il termine per la presentazione del cosiddetto "Spesometro" e cioè l'invio all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle fatture emesse e ricevute registrate nel 2013 incluse anche le vendite effettuate a privati (con l'indicazione del codice fiscale), certificate da scontrini o ricevute fiscali, per gli importi superiori a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva, i cui pagamenti non siano stati effettuati tramite bancomat o carte di credito.

#### **NOVITÀ 2014**

Da tenere ben presente che da quest'anno e quindi per la prossima scadenza della presentazione dello "spesometro" prevista per il mese di aprile 2015 per i commercianti al minuto e per tutte le attività di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.) che a richiesta del cliente emettano fattura al posto di un altro documento fiscale (scontrino e/o ricevute fiscali) vi è l'obbligo di compilare l'elenco clienti/fornitori anche per importi modesti, non rilevando la soglia di euro 3.600 al lordo dell'Iva, esenzione applicata per i soli anni 2012 e 2013 per espressa disposizione ministeriale.

## **AGENTI DI COMMERCIO**

### ***RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI VENDITA***

Con sentenza n. 989 del 2013 il Tribunale di Parma ha stabilito che è da ritenersi valida una clausola risolutiva espressa, inserita in un contratto di agenzia, che legittimi la risoluzione immediata e senza preavviso (né indennità) del rapporto di agenzia tra le parti, in caso di mancato raggiungimento di uno o più obiettivi di vendita prestabiliti per iscritto.

Il Tribunale in questione si è richiamato a due precedenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 4659/1992 e n. 8607/2002).

La Cassazione partiva dal presupposto comune, ovvero la differenza sostanziale fra il rapporto di lavoro subordinato e il contratto di agenzia ritenendo che «a differenza del rapporto di lavoro subordinato, la legge non individua con norma inderogabile il fatto imputabile all'agente» (che legittima la risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro). Pertanto è consentita alle parti (Mandante e Agente) la stipulazione di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. che preveda e legittimi la risoluzione di diritto del contratto allorquando l'agente non raggiunga l'obiettivo minimo di vendite pre-concordato.

Dunque, si ritiene opportuno invitare ad una estrema attenzione in fase di stipulazione e sottoscrizione del contratto di agenzia, da parte di tutti gli operatori, così da poter evitare "spiacevoli" sorprese.

